

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Sentenza 16 ottobre 2007

Estensore Martello

***CONTRIBUTI FONDAZIONE ONAOSI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CHE NE STABILISCE LA MISURA – NON DEBENZA***

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 190 del 05 giugno 2007, è violativa del disposto dell'articolo 23 della Carta Costituzionale la norma di cui all'articolo 2, lettera e), della legge 07 luglio 1901 n. 36 come modificato dall'articolo 52, comma ventitreesimo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 che demanda alla deliberazione di un organo privato, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ONAOSI (successore dell'ONAOSI, Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani, ente di assistenza e previdenza degli orfani dei professionisti sanitari italiani), la fissazione della misura della prestazione patrimoniale, come tale riservata in via esclusiva alla disciplina legislativa, integrata dai contributi obbligatoriamente imposti a medici, paramedici, veterinari, farmacisti.

Ne consegue, come stabilito dalla sentenza della sezione lavoro del Tribunale Civile di Milano (ora in commento e recante un refuso nell'indicazione della legge n. 36 del 1901, erroneamente riportata come legge n. 36 del 2001), che le cartelle esattoriali spiccate per la riscossione dei contributi testé menzionati sono illegittime per decadenza della potestà impositiva dell'ente impositore, la Fondazione ONAOSI appunto.

Salvi i limiti prescrizionali, sulla base delle sentenze in questione, non è peregrino ritenere recuperabili tutti i contributi già versati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della legge 07 luglio 1901 n. 36 come modificato dall'articolo 52, comma ventitreesimo, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Sentenza 16 ottobre 2007

Estensore Martello

**CONTRIBUTI FONDAZIONE ONAOSI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CHE NE STABILISCE LA MISURA – NON DEBENZA**

LAVORO

3539

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro V/P

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

N° 8733/06 R.G.

N° 3539 CRON

ASSEGNATA A SENTENZA

IL 16.10.07

il Giudice dott. Pietro Martello, in funzione di Giudice
del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8733/06 R.G.L.

promossa da

col proc.dom.Avv. [REDACTED]

RICORRENTE

contro ONAOSI OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI
ITALIANI

col proc.dom.Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione a cartelle esattoriali di pagamento per
contributi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le cartelle indicate analiticamente in ricorso sono state
emesse dall'ESATRI per il pagamento di somme dovute per debiti
contributivi vantati da ONAOSI.

Avverso l'iscrizione a ruolo conseguente all'emissione

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Sentenza 16 ottobre 2007

Estensore Martello

**CONTRIBUTI FONDAZIONE ONAOSI – ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CHE NE STABILISCE LA MISURA – NON DEBENZA**

delle predette cartelle le parti ricorrenti propongono opposizione con l'odierno ricorso, contestando la fondatezza della pretesa di ONAOSI sia sotto il profilo della sussistenza della potestà impositiva dell'Ente, sia sotto il profilo della legittimità dei criteri adottati nella determinazione della misura del contributo.

Si è costituito ONAOSI contestando le affermazioni e le pretese avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

All'udienza il Giudice, non occorrendo istruttoria, ha posto la causa in discussione e ha deciso come da dispositivo immediatamente letto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Costituzionale è intervenuta nella materia oggetto della presente controversia, con la sentenza n. 190 del 5 giugno 2007, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettera e) della legge 306 del 2001, come sostituito dall'articolo 52, comma 23 della Legge n. 289 nel 2002, nella parte in cui prevede che la misura del contributo obbligatorio è stabilita dal consiglio di amministrazione di ONAOSI.

La pronuncia della Corte Costituzionale, nel caducare la norma in questione, fa venir meno la potestà impositiva di ONAOSI e, comunque, determina il venir meno del titolo sul quale si fondano i crediti azionati con le cartelle predette.

Consegue a ciò la dichiarazione dell'inesistenza dei crediti stessi e l'annullamento della cartelle indicate in ricorso; con il conseguente obbligo di ONAOSI di restituire quanto eventualmente percepito in base a tale titolo.

A tale esito non osta, come pure parrebbe ipotizzare la difesa di ONAOSI, il fatto che, al fine di regolare la situazione determinatasi dopo la pronuncia del Giudice delle leggi, siano in preparazione appositi provvedimenti legislativi.

Infatti detti provvedimenti, semmai adottati:

- A. non potrebbero certo avere efficacia retroattiva;
- B. ove mai una efficacia retroattiva fosse stabilita, essa non potrebbe comportare la riviviscenza della determinazione effettuata da ONAOSI perchè, comunque, sarebbe richiesta una nuova determinazione;
- C. e se, per estrema ipotesi teorica, la nuova determinazione fosse di misura eguale alla precedente, sarebbe comunque necessaria l'emissione di una nuova cartella.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Sentenza 16 ottobre 2007

Estensore Martello

**CONTRIBUTI FONDAZIONE ONAOSI – ILLEGITTIMITÁ COSTITUZIONALE DELLA DISPOSIZIONE
NORMATIVA CHE NE STABILISCE LA MISURA – NON DEBENZA**

Le osservazioni che precedono paiono assorbenti ed esaustive e rendono superfluo l'esame degli altri profili proposti negli atti introduttivi.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e annulla le cartelle di cui al ricorso;
condanna il convenuto ONAOSI al pagamento delle spese di causa,
liquidate in complessivi € 1.900,00.
Milano, 16/10/2007

Il Giudice
Pietro Martello



Depositate nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Civile di Milano

0001 29 OTT. 2007

IL CANCELLIERE
Giuliana Frivitera

